

VERBALE DI ACCORDO

Addì 4 febbraio 2021 con collegamento in via telematica,

tra

la Società HP CDS (di seguito Azienda),

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL

in relazione all'Accordo in pari data sottoscritto tra le stesse parti ai sensi dell'articolo 1, comma 311, legge 30 dicembre 2020 n. 178, già articolo 14, comma 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, si conviene e si concorda il seguente

Piano di Incentivazione

- 1) Il presente piano di incentivazione all'esodo costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo ex articolo 1, comma 311, legge 30 dicembre 2020 n. 178, già articolo 14, comma 3 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, contestualmente sottoscritto.
- 2) L'erogazione dell'incentivo all'esodo è subordinata alla sottoscrizione presso Unindustria Roma di un verbale di conciliazione ex articolo 2113, comma 4, del codice civile e che contenga anche una transazione generale, novativa ed omnicomprensiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 c.c., al fine di definire ogni controversia derivante dal rapporto di lavoro e dalla sua cessazione e prevenirne comunque l'insorgere, a fronte della quale l'Azienda si impegnerà all'erogazione dell'importo di € 500,00 (mille/00) a titolo di transazione generale novativa.
- 3) Per il personale che beneficerà del presente piano di incentivazione, fermo restando che esso viene precluso ai dipendenti con anzianità aziendale inferiore a 10 anni, l'importo dell'incentivo è pari ad un massimo di n. 48 mensilità, fermo restando che il calcolo dell'incentivo all'esodo avverrà previa presentazione dell'estratto contributivo attestante il raggiungimento del primo (il più vicino) tra i requisiti pensionistici (anticipata o vecchiaia) e terrà conto della finestra temporale tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di raggiungimento di tale requisito. Il numero di mensilità sarà quindi pari al numero di mesi per il raggiungimento del requisito, fino ad un massimo di 48 mensilità.
- 4) La retribuzione lorda mensile posta quale base di calcolo è quella relativa agli elementi fissi riferiti alla retribuzione del mese di gennaio 2021, esclusi gli elementi variabili e gli eventuali benefits.
- 5) Gli importi previsti a titolo di incentivo all'esodo sono da intendersi aggiuntivi rispetto al TFR maturato e alle competenze tutte di fine rapporto.

Letto, confermato e sottoscritto in via telematica da

Soc. HP CDS

SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL